

*La Cassazione chiede un'attività di verifica con maggiori informazioni*

# Processi verbali motivati

## *Da indicare le conclusioni sanzionatorie*

**DI SERGIO MAZZEI**

I processi verbali vanno al sodo. L'attività di polizia tributaria non deve limitarsi ad accertare la veridicità o meno di fatti, atti o documenti, ma dai rilievi fiscali deve trarre delle conclusioni di natura sanzionatoria. È competenza dell'organo impegnato in attività di verifica, quindi, non solo individuare la sussistenza di violazioni, ma anche misurare la gravità della stesse e stabilirne le conseguenze con riferimento ai tributi evasi ed alle pene applicabili. In questi termini si esprime la Suprema corte di cassazione nella sentenza n. 24507 del 20 novembre 2009 con la quale viene riconosciuta alla polizia tributaria una competenza che si esprime lungo tutto l'arco delle leggi di natura finanziaria. Infine, anche qualora siano rinvenibili nel verbale delle valutazioni

esorbitanti la competenza dei verificatori, l'illegittimità di queste costituisce un vizio esclusivo del verbale che non può in ogni caso trasmettersi automaticamente all'avviso di accertamento.

Il fatto e la decisione. Un ufficio locale delle entrate aveva notificato un avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2001. L'atto impositivo veniva impugnato dal contribuente sul presupposto che l'atto di accertamento era motivato esclusivamente «per relationem» rispetto al processo verbale della guardia di finanza che aveva condotto al verifica fiscale. In questi termini l'atto era da ritenersi nullo per carenza di motivazione. Le istanze del contribuente venivano accolte sia in primo che in secondo grado di giustizia tributaria. La decisione della Suprema corte si discosta, invece, dalla regola che (art. 30 e seguenti della

legge 4/29), la polizia tributaria deve accertare le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie, anche non costituenti reato. Questi rilievi devono essere constatati mediante processo verbale. La cassazione ne deduce che la attività della guardia di finanza (o dell'Agenzia delle entrate) in sede di verifica non deve limitarsi ad accertare la veridicità o meno di fatti, atti o documenti, ma da tali rilievi di fatto devono essere tratte delle conclusioni che permettano o meno di ritenere la sussistenza di violazioni. Inoltre, anche ove siano rinvenibili nel verbale asserzioni o valutazioni esorbitanti la competenza della polizia tributaria, la valutazione di illegittimità di queste costituirebbe un vizio esclusivo del verbale stesso, che non potrebbe in ogni caso trasmettersi automaticamente all'avviso di accertamento.